

ALLEGATO B

AL REGOLAMENTO E.R.P. COMUNALE DEL COMUNE DI SAN VINCENZO

ALLEGATO "B" L.R. n. 2/2019

(come modificata dalla L.R. 21 settembre 2021, n. 35 "Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi E.R.P.. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della L.R. n. 2/2019" e dalla Sentenza della Corte Costituzionale 8 gennaio 2026 n. 1)

E RELATIVE SPECIFICHE REGOLAMENTARI

Allegato B Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 10)	
Lettera della legge	Specifiche regolamentari
a) Condizioni sociali, economiche e familiari:	
a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;	Il reddito di riferimento è quello approvato per l'anno di pubblicazione del Bando di Concorso. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, i redditi da indicare sono quelli dei componenti del futuro nucleo familiare.
a-1-bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1.	L'importo annuo di una pensione minima INPS dell'anno di apertura del bando.
a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4-bis: punti 1;	
a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1; con uno o più figli minori a carico: punti 2.	

<p><i>Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.</i></p>	
<p>a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: • con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1; • con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2; • che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;</p> <p>a-4-bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3; Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4-bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;</p>	<p>In generale per l'attribuzione del PUNTEGGIO DI INVALIDITÀ vengono considerate valide solo le certificazioni rilasciate dalla competente Commissione Medica dell'Azienda USL Territoriale.</p> <p>In particolare per l'attribuzione del punteggio derivante dalla CONDIZIONE DI ULTRASESSANTACINQUENNE INVALIDO di cui all'Allegato B della Legge Regionale, si considera utile la documentazione attestante il riconoscimento di tale condizione eventualmente ottenuta anche prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza obbligo da parte dell'interessato di produrre un nuovo certificato riconducibile in modo specifico al caso di ultrasessantacinquenne invalido.</p> <p>Attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON SOGGETTI A CARICO di cui ai punti a-4 e a-4bis, (soggetti con invalidità o handicap): per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con tali soggetti.</p>
<p>a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.</p> <p>Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.</p>	
<p>a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1; • un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2; • due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3; 	<p>L'attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON FIGLI FISCALMENTE A CARICO: per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con i figli.</p> <p>In caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del Bando di Concorso sia stato depositato il ricorso per separazione, salvo successiva acquisizione degli</p>

<ul style="list-style-type: none"> • uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4-bis: punti 4; 	atti definitivi di separazione coniugale all'atto dell'assegnazione.
<p>a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1.</p> <p><i>Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.</i></p> <p><i>Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a4 e a-4-bis.</i></p>	
<p>b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:</p>	
<p>b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3.</p> <p><i>Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</i></p>	Si intende improprio l'ambiente costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e, comunque, ogni altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione. La suddetta condizione utilizzo di alloggio improprio, come sopra definito, deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando l'assegnazione derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente. Non è considerata assimilabile ad un ambiente impropriamente adibito ad abitazione la Casa Circondariale in quanto trattasi di luogo di abitazione coercitiva, non liberamente scelto o accettato come ricovero o riparo.
<p>b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;</p>	Il nucleo familiare all'interno del quale è presente un soggetto in possesso del riconoscimento sanitario di cui al successivo punto b) deve produrre attestazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale – Dipartimento di Prevenzione, o altra Autorità competente, circa la presenza di barriere architettoniche all'interno dell'abitazione di residenza tali da determinare grave disagio abitativo; <p>La certificazione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione è rilasciata dalla competente Azienda USL</p>

	<p>Territoriale.</p> <p>La condizione di CECITÀ ASSOLUTA (come risulta dalla Certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di cui al punto precedente.</p>
<p>b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: punti 3.</p>	<p>Si intendono rientranti nella suddetta fattispecie anche gli interventi di sostegno continuativo alla locazione sostenuti dal Comune.</p>
<p>b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3; In caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4. <i>Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.</i></p>	<p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera b-1,4, si specifica che si fa riferimento all'importo del canone previsto contrattualmente alla data di pubblicazione del bando, integrato dagli eventuali adeguamenti ISTAT intercorsi negli anni di vigenza.</p>
<p>b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;</p>	<p>Si considera valido il provvedimento di CONVALIDA di sfratto, con data anteriore alla data di pubblicazione del bando. È equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di cui sopra, la CONVALIDA DELLA LICENZA PER FINITA LOCAZIONE, purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando. In caso di immobile sottoposto a PROCEDURA DI PIGNORAMENTO fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.</p>
<p>b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2. <i>Le due condizioni non sono cumulabili.</i></p>	<p>Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE e' necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.</p> <p>La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge Regionale; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità' previste dall'allegato C paragrafo 2 della Legge Regionale.</p> <p>Ai fini dell'accertamento della suddetta condizione farà' fede la documentazione tecnica risultante e/o acquisita agli atti. Per esigenze istruttorie sarà' valutata la necessità di procedere</p>

	ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Socio-Sanitari, la Polizia Municipale o i Soggetti Gestori, anche privati. Non è considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE o SOVRAFFOLLAMENTO a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati.
c) Condizioni di storicità di presenza:	
<p>c-2. presenza continuativa del nucleo (espressione aggiunta dall'art. 2 L.R. 35/2021) del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.</p> <p><i>Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.</i></p>	<p>L'attribuzione dei punteggi derivanti da CONDIZIONI DI STORICITÀ DI PRESENZA di cui al punto c) dell'Allegato B della Legge Regionale, NON SI APPLICA ai soggetti richiedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • appartenenti a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario, che intendono partecipare in modo autonomo ad un nuovo Bando; • appartenenti a nuclei richiedenti già titolari di assegnazione ordinaria
<p>c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5: punti 1</p> <p>Periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 10: punti 2</p> <p><i>I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi ERP</i></p>	